



Allegato "B" alla DD 171/DIR/2021/00001

"PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020 IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO"

**DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA**

REGIONE PUGLIA - Assessorato all'Industria Turistica e Culturale, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Economia della Cultura, con sede in Bari - Fiera del Levante - Padiglione 107, Lungomare Starita, 4 (C.F.: 80017210727), di seguito denominata Regione, in persona del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, dott. Mauro Paolo Bruno

E

(Soggetto beneficiario) _____ con sede legale in via _____ - cap _____ – Città: _____ - Codice fiscale _____ - Partita IVA/_____ di seguito denominato Soggetto Beneficiario, in persona di (Legale Rappresentante) _____

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

“ _____ ”

CUP:

Premesso che:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali";
- la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell'intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, ha avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2025 denominato "PiiiLCulturaPuglia";
- la Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell'ambito del POC Puglia - Linea 4 "Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale", ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese (TPP) quale responsabile dell'elaborazione del "Piano strategico regionale della Cultura";
- la Regione Puglia, sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 29/04/2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" e dal Regolamento n. 11/2007 "Regolamento delle attività in materia di spettacolo" e s.m.i., fornisce sostegno alle attività di Spettacolo e di Cultura sotto forma di sovvenzione attraverso il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati e nei limiti del disavanzo non coperto dalle risorse dei soggetti istanti;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2077 del 18/11/2019 come modificato dalla D.G.R. n. 2400 del 19/12/2019 è stato approvato il Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo;
- gli interventi previsti nel suddetto Programma Straordinario trovano copertura finanziaria sul bilancio autonomo regionale così come espressamente indicato nella sezione della copertura finanziaria della DGR n. 2077/2019 e che qui di seguito si riporta:



- Parte Spesa corrente Anno 2019: Capitolo di spesa 813025 *“Fondo Unico Regionale dello Spettacolo. Art. 10 L.R. n. 6 del 29/04/2004”* - Missione Programma 5.2.1 - Importo € 519.879,29;
- Anno 2020: Capitolo di spesa 813025 *“Fondo Unico Regionale dello Spettacolo. Art. 10 L.R. n. 6 del 29/04/2004”* - Missione Programma 5.2.1- € 1.690.500,00;
- Anno 2020: Capitolo di spesa 813018 *“Disciplina transitoria delle attività culturali. L.R. n. 6 del 29/04/2004 art. 14 e art. 42 L.R. n. 14/2004. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”* -Missione Programma 5.2.1 - Importo € 800.000,00;
- con DGR n. 1531 del 02/08/2019 *“Cultura più semplice”* la Giunta Regionale ha dettato alle strutture preposte, l’indirizzo di prevedere che gli operatori della cultura, dello spettacolo e della creatività, beneficiari di finanziamenti regionali, possano, ove ciò sia applicabile, trasmettere ai competenti uffici dell’amministrazione regionale le autocertificazioni relative alle attività realizzate e alle risorse impiegate, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa;
- con Determinazione dirigenziale n. 8 del 22/01/2020 in esecuzione delle suddette DGR n. 2077/2019 e n. 2400/2019, è stata approvata la Modulistica e la regolamentazione di modalità di invio delle istanze;
- con Determinazione dirigenziale n. 29 del 29/01/2020 sono state adottate le integrazioni al Testo Coordinato del suddetto Programma Straordinario 2020;
- con D.D. n. 60 del 27/02/2020, a seguito della situazione venutasi a creare con le avisaglie dell’emergenza Covid-19, è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Programma Straordinario 2020 al 30/03/2020;
- con Deliberazione n. 343 del 10.03.2020 *“Misure urgenti per il sostegno ai settori della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-1”*, la Giunta Regionale, nelle more dell’adozione delle misure di sostegno di competenza dello Stato, ha adottato i primi interventi urgenti di competenza regionale, finalizzati prioritariamente ad accelerare la liquidazione dei pagamenti e a semplificare i relativi procedimenti amministrativi in corso;
- con D.D. n. 86 del 18/03/2020, a seguito dell’aggravarsi dell’emergenza Covid-19, è stato ulteriormente prorogato il termine per la presentazione delle domande al 30/06/2020;
- con deliberazione n. 1390 del 12/08/2020 la Giunta Regionale ha incrementato la dotazione finanziaria a disposizione del Piano straordinario in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con delibera n. 2062 del 14/12/2020 l’Amministrazione Regionale ha provveduto ad assegnare ulteriori € 400.000,00 a valere sulle Azioni 2 e 3 ai fini dello scorrimento delle graduatorie provvisorie;
- il Programma Straordinario 2020 si propone di raggiungere i propri obiettivi, sia per l’ambito Cultura che per l’ambito Spettacolo, attraverso sei differenti Azioni, così definite:
 - Azione 1 – sostegno ai progetti di spettacolo per l’anno 2020, riguardante i soggetti che abbiano beneficiato dell’intervento finanziario da parte dello Stato (F.U.S. – Fondo Unico dello Spettacolo) per l’anno 2019 e che siano stati beneficiari dell’azione 1 del Programma Straordinario (F.U.R.S. – Fondo Unico Regionale dello Spettacolo) per l’anno 2017;
 - Azione 2 – sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo definito di medio-bassa intensità economica;
 - Azione 2 bis - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo qualificati come rassegne cinematografiche di medio-bassa intensità economica;
 - Azione 3 - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo definito di maggiore intensità economica;
 - Azione 4 – sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali definito di medio-bassa intensità economica;
 - Azione 5 - sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali definito di maggiore intensità economica;
- con D.D. n. 498 del 02/10/2020 sono state nominate dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi della DGR n. 966 del 25/06/2020, le Commissioni Cultura e Spettacolo, per la procedura di ammissibilità sostanziale e valutazione di merito delle istanze;
- con D.D. n. 582 del 03/12/2020 è stata approvata la graduatoria provvisoria per le Azioni in materia di Spettacolo: Azione 2 Azione 2 bis e Azione 3;
- con D.D. n. 670 del 17/12/2020 si è provveduto ad aggiornare la Graduatoria Provvisoria Azione 2 e Azione 3 a seguito delle rinunce acquisite in atti, a disimpegnare la spesa derivante dalle rinunce, a impegnare le risorse ulteriormente assegnate con DGR n. 2062 del 14/12/2020;

- con D.D. n. 668 del 16/12/2020 è stata approvata la graduatoria provvisoria per le Azioni in materia di Cultura Azione 4 e Azione 5;
- in esecuzione del summenzionato Programma, il beneficiario “_____” ha presentato apposita istanza di finanziamento per la realizzazione del progetto: “_____” nell’ambito dell’AZIONE ____.
- con D.D. n. ____ del _____ è stata disposta l’ammissione definitiva al finanziamento relativo al Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo con riferimento all’Azione ____;
- con tale atto il beneficiario “_____” risulta tra quelli ammessi a finanziamento, per un contributo massimo di € _____;

Art. 1 - Generalità

1. I rapporti, tra la Regione Puglia e il Beneficiario del contributo finanziario a valere sul “Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo”, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli, nel Programma, nella L.R. n. 6/2004 e nel R.R. n. 11/2007 e ss.mm.ii.
2. Il Beneficiario è responsabile della realizzazione del progetto “_____” - Azione ____, finanziato per l’importo di €_____.

Art. 2 – Primi adempimenti del Beneficiario

1. Il Beneficiario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione del presente Disciplinare, si obbliga ad inviare lo stesso alla struttura regionale di gestione del **Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo** (di seguito Regione), debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione da parte del Legale Rappresentante del Beneficiario ovvero, su delega di quest’ultimo, dal Responsabile dell’intervento designato dal Beneficiario stesso allegando, in tal caso, l’atto di conferimento del potere di rappresentanza;
2. Ogni successiva variazione del Legale Rappresentante deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla stessa variazione.

Art. 3 - Obblighi del Beneficiario

1. Il Beneficiario provvede a dare attuazione all’intervento oggetto del presente disciplinare e, a tal fine, si obbliga a:
 - a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa vigente nella materia dell’ambito di competenza;
 - b. rispettare le disposizioni in materia di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
 - c. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare;
 - d. dare visibilità, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione relativo all’attività oggetto del presente (sito internet, manifesti, locandine, depliant, flyers, ecc..), ai loghi della Regione Puglia;
 - e. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali per almeno 3 (tre) anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, salvo diversa indicazione in corso d’opera da parte della Regione;
 - f. rispettare il cronoprogramma di cui all’art. 4 del presente disciplinare;
 - g. fornire eventuale materiale edito, audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate oggetto dell’intervento finanziato, in formato digitale ai fini dell’inserimento sul sito pugliadigitalibrary.it con licenza CC BY-SA (Digital Library della Regione Puglia), ai sensi dell’art. 70 della legge 22/04/1941 n. 633.
 - h. adempiere entro il 28 febbraio di ogni anno agli obblighi di pubblicità stabiliti dalla Legge n. 124/2017 a carico di imprese ed enti non profit relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti nell’anno solare precedente da codesta amministrazione. Con riferimento agli enti non profit la pubblicazione è visualizzabile al seguente url: (link sito web.....)



Art. 4- Cronoprogramma dell'intervento

A seguito dell'emergenza sanitaria ed epidemiologica da Covid- 19, con DGR. N. 343 del 10/03/2020 è stata disposta per i beneficiari che ne faranno richiesta, la traslazione di 12 mesi degli adempimenti prescritti e connessi agli investimenti cofinanziati dalla Regione nell'ambito "...Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo e Sostegno anno 2019 in materia di spettacolo dal vivo e ss.mm.ii., a valere sul bilancio autonomo...". Pertanto, le attività devono aver avuto inizio in data non anteriore al **1 gennaio 2020 ed essere svolte entro e non oltre il 31 dicembre 2021, dietro richiesta del beneficiario.**

Pertanto gli obblighi del beneficiario rispetto al cronoprogramma dello svolgimento delle attività sono i seguenti:

- a) Il Beneficiario si impegna a inviare alla Regione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare, il cronoprogramma definitivo delle attività di progetto;
- b) Ogni variazione successiva del cronoprogramma sarà comunicata alla Regione Puglia attraverso la obbligatoria pubblicazione delle **date effettive** di svolgimento sul portale www.pugliaevents.it ;
- c) Il Beneficiario si impegna a rispettare tutte le scadenze temporali previste dal Programma con riferimento agli impegni corrispondenti alle fasi di attuazione, rendicontazione ed erogazione del contributo come previsti dal Programma nei paragrafi 4.1 e 4.2.
- d) Il Beneficiario si impegna a trasmettere la rendicontazione consuntiva delle spese sostenute conformemente a quanto stabilito dal Programma Straordinario 2020 e qui riportato:
 - **entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di fine attività,** ovvero
 - **entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare,** qualora le attività si siano concluse **precedentemente** alla stessa sottoscrizione.

In entrambi i casi l'eventuale richiesta motivata di proroga, a pena di revoca del contributo concesso, dovrà essere presentata entro e non oltre il medesimo termine di scadenza e potrà essere concessa per un periodo non superiore a ulteriori 90 giorni dalla scadenza precedente.

Art. 5 – Determinazione del Contributo finanziario definitivo

1. Qualora per cause riconducibili o connesse alla situazione epidemiologica da COVID19 siano necessarie variazioni del Progetto oggetto di finanziamento, così come finanziato con il presente disciplinare sottoscritto, sia in termini finanziari che di contenuto, queste dovranno essere preventivamente approvate dal Responsabile del procedimento.
2. La richiesta di variazione del Progetto di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, dovrà comprendere:
 - a. i motivi della variazione;
 - b. il dettaglio delle voci variare e relative modifiche finanziarie.
3. il progetto sarà oggetto di rimodulazione da sottoporre ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla richiesta di rimodulazione. La Regione darà comunicazione a mezzo PEC ai soggetti beneficiari della eventuale decurtazione dell'agevolazione per effetto della valutazione progettuale e finanziaria.
4. Per i soggetti di cui all'Azione 3) e 5) per i quali il contributo assegnato è inferiore al contributo richiesto, è consentita in sede di rendicontazione la riduzione dei costi ammissibili in misura pari all'ammontare del minore contributo assegnato.
5. Nel caso in cui il Bilancio consuntivo evidenzia il rispetto dei livelli delle entrate e dei costi ammissibili stabiliti dai punti e) ed f) del paragrafo 4.1 del Programma Straordinario 2020 e dal comma 4 del presente articolo, la Regione procede con proprio provvedimento finale, notificato al soggetto interessato, alla liquidazione dell'intervento assegnato in misura pari al minor valore tra il disavanzo consuntivo (calcolato come differenza negativa fra totale delle spese ammissibili e totale delle entrate) e il 60% dei costi ammissibili accertati.
6. Nel caso in cui l'indice di coerenza IC di cui al paragrafo 4.1 del Programma risulti, a consuntivo, minore di 0,9, verrà effettuata una decurtazione del contributo pari alla percentuale risultante dalla formula $(0,9-IC)*100$. Ad esempio, se si realizza un IC pari a 0,85, la decurtazione sarà pari a $(0,9-0,85)*100=5\%$;

7. I limiti rispettivamente del 20% e del 10% dei costi ammissibili destinati ad attività complementari e a spese generali e pubblicità, saranno calcolati sul totale dei costi ritenuti ammissibili in fase di rendicontazione relativi alle attività strettamente progettuali e ad essi saranno rapportati;
8. Nel caso in cui la percentuale delle retribuzioni del personale artistico/esperti culturali direttamente contrattualizzato e dei cachet di ospitalità rispetto al totale dei costi ammissibili del progetto evidenzi, a consuntivo, una diminuzione oltre il 20%, sarà effettuata una decurtazione percentuale sul contributo concedibile pari alla accertata diminuzione percentuale oltre il 20% (Es. una diminuzione del 23% equivale ad una decurtazione del 3% sul totale del contributo concedibile);
9. Nel caso in cui la percentuale delle entrate da ricavi da vendite e prestazioni sul totale dei costi ammissibili del progetto (abbonamenti, biglietteria, vendita spettacoli, ricavi da attività collaterali, ecc) rispetto al totale dei costi ammissibili del progetto definitivo evidenzi, a consuntivo, una diminuzione oltre il 30% sarà effettuata una decurtazione percentuale sul contributo concedibile pari alla accertata diminuzione percentuale oltre il 30% (Es. una diminuzione del 34% equivale ad una decurtazione del 4% sul totale del contributo concedibile).

Art. 6 - Spese ammissibili

1. L'importo del finanziamento definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del Beneficiario.
2. Le spese ammissibili per ciascuna tipologia di attività, come definite al paragrafo 4.1 del Programma Straordinario 2020, per essere ammesse a finanziamento, devono:
 - a) essere espressamente e strettamente attinenti al progetto ammesso al finanziamento ai sensi del presente Programma Straordinario;
 - b) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - c) essere state effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili e fiscali di valore probatorio equivalente;
 - d) essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
 - e) essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - f) non essere riferite ad imposte o tasse del beneficiario (compresa la componente dei diritti di affissione qualificata come tassa di affissione);
 - g) non essere state pagate in contanti;
 - h) essere liquidate esclusivamente mediante bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto disposto dalla Legge n. 136/2010, con indicazione nella causale degli estremi del documento di spesa cui il pagamento si riferisce. Qualsiasi altra forma di pagamento comporta l'inammissibilità della spesa medesima.
3. Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento.
4. Non saranno considerate in ogni caso ammissibili le spese assunte per attività eseguite fuori dal periodo di svolgimento indicato nel cronoprogramma di cui all'art. 4 del presente disciplinare nonché quelle sostenute in violazione delle norme fiscali, previdenziali ed assistenziali.
5. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
6. L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dal Beneficiario in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.
7. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili
8. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione del progetto sono a totale carico del Beneficiario



Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del finanziamento definitivo avverrà nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 4.2 del Programma e con le seguenti modalità:
 - a) in un'unica soluzione a compimento dell'attività e sulla base della verifica della realizzazione del progetto finanziato, con riguardo agli obiettivi conseguiti, alle modalità e i tempi di realizzazione, nonché:
 1. sulla base della presentazione di autodichiarazione come previsto dalla Delibera 1531 del 02/08/2019 utilizzando la modulistica fornita dalla competente Sezione;
oppure
 2. sulla base del riscontro contabile amministrativo del rendiconto finanziario a consuntivo e della relativa documentazione probatoria in caso di progetto campionato o di richiesta di controllo prima dell'erogazione. In questo secondo caso il beneficiario dovrà fare espressa richiesta di essere esonerato dall'autodichiarazione prevista e di essere sottoposto a controllo preventivo;
 - b) in due soluzioni:
 1. anticipazione del 75% del finanziamento;
 2. saldo del restante 25% a compimento dell'attività e sulla base della verifica della realizzazione del progetto finanziato, con riguardo agli obiettivi conseguiti, alle modalità e i tempi di realizzazione, nonché della presentazione di autocertificazione come previsto dalla Delibera 1531 del 02/08/2019 sulla base della modulistica fornita dalla competente Sezione, *oppure* sulla base del riscontro amministrativo contabile del rendiconto finanziario a consuntivo e della relativa documentazione probatoria in caso di progetto campionato o di richiesta di controllo prima dell'erogazione;
1. Per i soggetti destinatari di contributi per l'anno 2018, le richieste di anticipazione o saldo relative al presente Programma Straordinario saranno accettate solo se gli stessi saranno risultati in regola con la presentazione della rendicontazione di tali contributi.
2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia concluso il progetto alla data di assegnazione del contributo potrà richiedere direttamente il saldo, con le modalità descritte precedentemente.
3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo abbia richiesto e percepito l'anticipazione non potrà presentare richiesta di rinuncia del contributo assegnato, a meno che non restituisca contestualmente l'anticipazione ricevuta.
4. Nel caso in cui si richieda l'anticipazione del 75% il beneficiario dovrà presentare:
 - a) Richiesta di anticipazione redatta esclusivamente sull'apposita modulistica fornita dalla competente Sezione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, contenente la dichiarazione di inizio attività progettuali;
 - b) Polizza fideiussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione delle attività di progetto, rilasciata da società in possesso alternativamente dei requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art.107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (se Banca, di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia; se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS - già ISVAP; se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia) e che non è stata, anche solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di importo pari all'anticipazione richiesta **maggiorata del 5 per cento** deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 e 3, del codice civile e la sua operatività entro 45 (quarantacinque) giorni a "semplice richiesta scritta" della Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio – Sezione Economia della Cultura;
5. Nel caso in cui si richieda il saldo, sia del restante 25% che del 100%, il beneficiario dovrà presentare richiesta di saldo redatta esclusivamente sull'apposita modulistica fornita dalla competente Sezione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante. La richiesta deve essere corredata, a pena di rigetto, da:
 - a) rendicontazione del totale delle spese ammissibili dichiarate;
 - b) autocertificazione del rispetto di quanto stabilito per le spese ammissibili dal presente Programma Straordinario 2020;
 - c) relazione consuntiva dell'attività nella quale si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi previsti nonché i target a consuntivo degli indicatori di performance previsti;

- d) piano degli indicatori di performance a consuntivo, unitamente alla documentazione probante il livello raggiunto per ogni indicatore.
6. **La richiesta di erogazione** dell'anticipazione con la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione solo ed esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo programma2020@pec.rupar.puglia.it **non prima del trentesimo giorno dalla sottoscrizione del disciplinare e non oltre il 30 settembre del 2021.** Si precisa che la polizza fideiussoria dovrà essere firmata digitalmente sia dalla compagnia che dal contraente.
 7. **La richiesta di saldo**, accompagnata dalla rendicontazione, effettuata ai sensi del paragrafo 4.2 del Programma 2020, deve essere trasmessa alla Regione solo ed esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo programma2020@pec.rupar.puglia.it entro i termini di cui alla lettera d) del precedente art. 4, pena la revoca del finanziamento.
 8. Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.
 9. In caso di mancato completamento del progetto ammesso a finanziamento per il quale si sia provveduto ad erogare quota del finanziamento stesso, la Regione procederà alla revoca e al recupero delle somme già erogate.
 10. Le erogazioni restano, comunque, subordinate sia all'esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla documentazione di spesa presentato, che all'effettiva disponibilità delle risorse assegnate nell'ambito dei programmi cui fa riferimento la fonte finanziaria e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
 11. L'invio della domanda di saldo e della documentazione ad essa allegata è adempimento a carico del mittente, pertanto, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi o per consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello indicato nel presente .

Art. 8 – Rendicontazione

1. La rendicontazione finanziaria e qualitativa è presentata, entro il termine di cui all'art. 4 con la modulistica approvata da parte della Sezione Economia delle Cultura secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1531 del 2/08/2019 e sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto delegato, quale autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, pena la revoca del contributo concesso.
 - a. I controlli sulla rendicontazione delle spese ammissibili sono disciplinati: sulla base delle verifiche progettuali, finanziarie e valutative come da autodichiarazioni presentate conformemente alla modulistica approvata dalla Sezione Economia delle Cultura;
 - b. sulla base delle richieste di controllo prima dell'erogazione. In tal caso il beneficiario dovrà fare espressa richiesta di essere esonerato dall'autodichiarazione prevista e di essere sottoposto a controllo preventivo;Per i progetti rendicontati sulla base della lettera a) del precedente comma, il dirigente della Sezione Economia della Cultura provvederà ad effettuare un campionamento delle autocertificazioni presentate, anche con finalità conoscitive e/o censuarie, sulla base della numerosità e tipologia di beneficiari, fasce di contributo concesso, attività prevalente o altri fattori, e procederà a verificare le autodichiarazioni presentate come rendicontazione sulla modulistica fornita dalla competente Sezione. Per i soggetti inclusi nel campione l'articolazione delle verifiche su quanto auto dichiarato sarà condotta secondo le seguenti regole, alle quali dovranno comunque attenersi anche i soggetti non campionati.
 - c. La rendicontazione della spesa sarà verificata sul 100% dei costi ammissibili dichiarati oggetto di campionamento e dovrà avvenire mediante la presentazione di copia informatica firmata digitalmente dal legale rappresentante del documento originale, di:
 - giustificativi di spesa, fiscalmente validi e regolarmente pagati, in regola con le previsioni normative vigenti in particolare ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario con indicazione nella causale degli estremi del documento di spesa cui il pagamento si riferisce; atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
 - compensi corrisposti ai lavoratori, giustificati attraverso la presentazione delle copie conformi agli originali dei contratti o dei conferimenti d'incarico, nonché dei modelli F24 (relativamente all'IRPEF e, ove dovuti, all'IRAP, all'INPS, all'INAIL ed all'INPS/ex-ENPALS); la spesa relativa al personale è ammissibile nella misura in cui la prestazione sia direttamente imputabile all'attività svolta nell'ambito del progetto;

- la documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non saranno considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali;
2. Per il riconoscimento delle spese, il legale rappresentante o il soggetto munito dei poteri di mandato e di firma del soggetto beneficiario dovrà rilasciare attestazione, ove risulti, tra l'altro, che:
 - a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
 - b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
 - c. sono stati assolti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - d. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti Programma Straordinario;
 - e. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
 - f. non sono stati ottenuti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari ovvero sono stati ottenuti, quali e in quale misura;
 - g. il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.
 - h. trattasi della rendicontazione finale dell'intervento;
 - i. le altre eventuali spese, sostenute nei termini di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.
 3. Nel caso di documentazione incompleta o non eleggibile per qualsiasi motivo, la Regione Puglia provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che dovranno, pena la revoca del contributo o la non ammissibilità delle spese oggetto di integrazione, essere fornite nei 10 giorni successivi alla richiesta, salva motivata richiesta di proroga entro il medesimo termine di 10 giorni.
 4. Nel caso in cui ricorrano le condizioni, la Regione provvederà a segnalare le irregolarità secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000;
 5. La Regione si riserva, qualora ritenuto opportuno, di richiedere, prima dell'erogazione del saldo, l'esibizione degli originali di spesa.
 6. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini della rendicontazione.
 7. La rendicontazione qualitativa delle attività svolte dovrà essere presentata tramite la modulistica predisposta dalla competente Sezione, dove andranno riportate sia le attività previste che quelle effettivamente svolte.
 8. A supporto del modello andranno allegate, ove necessario, le documentazioni comprovanti lo svolgimento dell'attività così come dichiarato (sbigliettamento, numero di rappresentazioni, convenzioni, spettatori non paganti, luoghi, ecc).
 9. Nel caso in cui il progetto e/o le attività previste siano cofinanziate da altri Avvisi del Dipartimento Turismo ed Economia della Cultura, o dall'Agenzia Regionale Pugliapromozione, o dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese o dalla Fondazione Apulia Film Commission, o da qualsiasi altro ente pubblico o privato, il rendiconto dovrà espressamente riportare il totale delle entrate ricevute e le spese complessivamente sostenute. Ciascun documento di spesa rendicontato dovrà riportare l'attestazione delle quote di imputazione a valere sulle risorse indicate in progetto.
 10. Nel caso in cui il progetto e/o le attività previste siano oggetto di partnership attraverso gli Avvisi dell'Agenzia Regionale Pugliapromozione, o dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese o della Fondazione Apulia Film Commission, o con qualsiasi altro ente pubblico o privato le spese sostenute direttamente dal partner dovranno essere inserite nel rendiconto sia in entrata che in uscita.
 11. Ai fini del riconoscimento del saldo, le Entrate Finanziarie diverse dal contributo regionale (donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto) dichiarate in sede di presentazione della domanda, dovranno essere attestate attraverso documentazione idonea ad accertare la



veridicità delle somme iscritte nel Rendiconto finale. **La voce delle “Risorse proprie”** dichiarate in sede di presentazione della domanda non potrà in nessun caso subire variazioni in diminuzione.

12. Ai fini del riconoscimento delle spese collegate ad una delle attività, dovrà essere rispettato quanto previsto dagli obblighi in materia di promozione sul portale www.pugliaevents.it. Nel caso in cui gli obblighi non siano rispettati, tutte le spese collegate all'evento non adeguatamente promosso sul portale non saranno riconosciute.
13. Saranno accettati apporti in natura esclusivamente provenienti da partnership stipulate con Pubbliche Amministrazioni. Per la disciplina di riconoscimento e relativa quantificazione si rimanda alla legislazione vigente.

Art. 9 – Controlli

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
2. I controlli sulla performance del progetto sono elaborati per rispondere a diversi scopi:
 - a. controllo sulla corrispondenza degli obiettivi dichiarati in sede di presentazione del progetto;
 - b. creazione di un campionario esaustivo delle modalità rilevanti per le attività progettuali finanziate;
 - c. raccolta di informazioni sulle modalità suddette, in particolar modo informazioni quantitative, che possano rappresentare adeguatamente il complesso delle attività finanziate dal Programma Straordinario.

I controlli saranno eseguiti solo previo esame del rendiconto presentato se oggetto di campionamento o di richiesta di esclusione dal campione, e solo qualora il progetto non sia stato oggetto di revoca.

Per soddisfare questi scopi sarà richiesto ai soggetti di presentare, tramite l'apposita modulistica predisposta dalla Sezione competente, un Piano degli indicatori di performance che tracci, a preventivo nella fase di presentazione della domanda e a consuntivo per i soggetti finanziati, un bilancio oggettivo dei risultati ottenuti.

La scelta degli indicatori di performance deve attenersi ai seguenti requisiti:

- a) l'indicatore deve essere quantitativo e misurabile
- b) deve essere direttamente collegato al progetto presentato
- c) deve rappresentare gli aspetti salienti del progetto deve essere adeguatamente e oggettivamente documentabile.

Per ogni indicatore scelto andrà espressa la relativa ponderazione, ovvero un peso commisurato all'importanza dell'indicatore per la misurazione quantitativa della performance del progetto, espresso come un numero tra 1 e 100. Il totale dei pesi espressi deve essere 100. Tale ponderazione permetterà di calcolare, a consuntivo, una media ponderata dei tassi di realizzazione del progetto per ciascuna delle attività descritte dall'indicatore, arrotondata matematicamente alla seconda cifra decimale.

Questo indicatore, che si qualifica come un indicatore di coerenza tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato, dovrà essere superiore a 0,9, intendendo così che il progetto deve realizzare almeno il 90% ponderato delle attività previste.

3. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
4. Il Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato al comma 3 dell'art. 6, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno 3 (tre) anni successivi alla chiusura procedurale del Programma.
5. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 10 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'intervento saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. I dati generali relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 11 - Revoca del finanziamento

- 1) Il contributo assegnato è oggetto di revoca o decadenza, con provvedimento del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia da parte del soggetto beneficiario (la rinuncia non incide sulla partecipazione a successivi Avvisi o Programmi Regionali). La rinuncia al contributo assegnato comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di quanto già eventualmente ricevuto;
 - b) qualora il soggetto beneficiario abbia ottenuto l'assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
 - c) mancato svolgimento dell'attività finanziata ovvero realizzazione della stessa in maniera difforme rispetto al Progetto presentato tale da risultare non coerente con gli obiettivi e le priorità indicate nel presente Programma Straordinario;
 - d) mancata o incompleta presentazione delle richieste di liquidazione o della rendicontazione consuntiva;
 - e) nel caso in cui il Bilancio consuntivo evidenzi una diminuzione del totale dei costi ammissibili, superiore al 30% rispetto a quello del Bilancio preventivo presentato;
 - f) nel caso in cui il Bilancio consuntivo evidenzi una diminuzione del totale delle entrate previste, superiore al 30% rispetto a quello del Bilancio preventivo presentato;
 - g) mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal presente Programma Straordinario;
 - h) riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative gravi nella realizzazione del progetto;
 - i) Mancato invio del **disciplinare** correttamente firmato e datato entro i tempi previsti dal Dirigente della Sezione;
 - j) Mancato invio del **cronoprogramma** correttamente firmato e datato entro i tempi previsti dal Dirigente della Sezione;
 - k) venir meno dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Programma Straordinario che devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo del paragrafo 3.3 e degli obblighi di pubblicità del contributo di cui alla Legge n. 124/2017 stabiliti nello stesso paragrafo.
- 2) Inoltre, alla Regione, previa diffida, è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente , a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
- 3) Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.
- 4) È facoltà, inoltre, della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
- 5) In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse saranno a totale carico del Beneficiario.
- 6) In caso di revoca il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
- 7) Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili al beneficiario, i contributi erogati saranno restituiti maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 12 - Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Il Beneficiario è obbligato al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.

Art. 13 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente, si richiamano tutte le norme di legge regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia, in quanto applicabili, nonché le disposizioni riportate nel Programma Straordinario 2018.



Art. 14 - Durata

1. Fermo restando che l'attività oggetto del presente Programma Straordinario 2020, salvo ulteriori disposizioni da approvare con provvedimento della Giunta Regionale, deve essere realizzata e conclusa entro e non oltre il **31 dicembre 2021**, come da cronoprogramma presentato, il presente disciplinare si intenderà decaduto con l'approvazione della rendicontazione consuntiva da parte della Regione Puglia.

(luogo)

(data)

Il Legale Rappresentante
(ovvero, su delega di quest'ultimo,
dal Responsabile dell'intervento designato dal
Beneficiario, con allegato l'atto di
conferimento del potere di rappresentanza)
Firmato digitalmente
